



COMUNE DI MANIACE

Provincia di Catania

Via Beato Plácido, 11/13 - 95030 Maniace

Tel. (095) 690139 - Fax (095) 690174

www.comune.maniace.ct.it

e-mail: comunedimaniacect@legalmail.it segreteria@comune.maniace.ct.it

Cod. Fisc. : 93005530873 - P. IVA : 01781170871

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

*Nominato con Decreto del Presidente della Repubblica del
28/05/2021 ai sensi dell'art. 252 del D.lgs. 267/2000*

COPIA

Registro Delibere O.S.L. n. 10 del 06.04.2022

OGGETTO: PROCEDURA SEMPLIFICATA PER LA GESTIONE DELL'INDEBITAMENTO PREGRESSO EX ART. 258 DEL D.LGS. DEL 10.08.2000 N. 267. INDIVIDUAZIONE DEI CRITERI PER LA TRANSAZIONE DEI DEBITI.

L'anno duemilaventidue, il giorno, 6 del mese di Aprile, alle ore 10.30 e seguenti, presso la sede del Comune di Maniace, è intervenuta la D.ssa Mirella Portaro, Commissaria Straordinaria di Liquidazione, nominata con D.P.R. in data 28 maggio 2021, su proposta del Ministro dell'Interno ai sensi dell'art. 252 del D. Lgs. n. 267/00, con la partecipazione del Vice Segretario dott. Salvatore Spatafora, in qualità di segretario verbalizzante, adotta la seguente deliberazione:

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

PREMESSO CHE:

- con deliberazione della Commissione Straordinaria n. 8 del 15 marzo 2021, esecutiva, è stato dichiarato il dissesto finanziario del Comune di Maniace;
- con D.P.R. in data 28 maggio 2021, è stata decretata, su proposta del Ministro dell'Interno, la nomina dell'Organo Straordinario di Liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;
- con deliberazione n. 1 in data 11/06/2021, è stato formalizzato l'insediamento del Commissario Straordinario di Liquidazione;
- che in pari data, il Commissario ha adottato la delibera n.2, ai sensi dell'art.254, comma 2, del D.Lgs. 18/08/2000, n.267, con la quale ha dato l'avvio della procedura di rilevazione

delle passività, mediante affissione all'albo pretorio ed anche a mezzo stampa dell'avviso/manifesto della procedura di rilevazione della massa passiva dell'Ente;

- con deliberazione n. 6 del 14 marzo 2022, il Commissario Straordinario di Liquidazione ha proposto all'Ente l'adesione alla procedura di liquidazione semplificata;
- con deliberazione della Commissione Straordinaria n. 15 del 28 marzo 2022, adottata con i poteri della Giunta Comunale, esecutiva, l'Ente ha aderito alla proposta della modalità semplificata di liquidazione dei debiti, come previsto dall'art. 258, co. 1, del D.Lgs. 267/2000, formalizzando l'impegno a mettere a disposizione dell'O.S.L. tutte le risorse necessarie al soddisfacimento dei debiti e delle spese ai sensi dell'art. 258 del TUEL, tra cui la riscossione dei residui attivi e l'alienazione dei beni patrimoniali disponibili;

VISTI:

1. L'art. 258 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 che disciplina le modalità semplificate di accertamento e liquidazione dell'indebitamento pregresso, che così recita:
 - co. 2 – “ *l'ente locale dissestato è tenuto.... A mettere a disposizione risorse finanziarie liquide per un importo che consenta di finanziare ...tutti i debiti di cui ai commi 3 e 4...*”;
 - co.3 – “*L'Organo Straordinario di Liquidazione, effettuata una sommaria delibazione sulla fondatezza del credito vantato, può definire transattivamente le pretese dei relativi creditori, anche periodicamente, offrendo il pagamento di una somma variabile tra il 40 ed il 60 per cento del debito, in relazione all'anzianità dello stesso, con rinuncia ad ogni altra pretesa, e con la liquidazione obbligatoria, entro trenta giorni dalla conoscenza dell'accettazione della transazione. A tal fine... propone individualmente ai creditori, compresi quelli che vantano crediti privilegiati, fatta eccezione per debiti relativi alle retribuzioni per prestazioni di lavoro subordinato che sono liquidate per intero, la transazione da accettare entro un termine prefissato, comunque non superiore a trenta giorni. Ricevuta l'accettazione, l'Organo Straordinario di Liquidazione provvede al pagamento nei trenta giorni successivi*”;
 - co. 4 – “*L'Organo Straordinario di Liquidazione accantona l'importo del 50 per cento dei debiti per i quali non è stata accettata la transazione. L'accantonamento è elevato al 100 per cento dei debiti assistiti da privilegio*”;
 - co. 7 – “*...E' restituita all'ente locale dissestato la quota di risorse liquide dallo stesso messa a disposizione esuberanti rispetto alle necessità della liquidazione dopo il pagamento dei debiti*”;
2. La circolare del Ministero dell'Interno - Finanza Locale n. 28/1997 che, al paragrafo 5.3.2. testualmente recita: “*la proposta di transazione viene presentata a tutti i creditori, compresi quelli privilegiati, fatta eccezione per i crediti da lavoro subordinato che, godendo del primo grado di privilegio, non sono oggetto di transazione e sono liquidati immediatamente e per intero*”;
3. L'articolo 36 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni in legge 21 giugno 2017, n. 96 ai sensi del quale, in deroga a quanto previsto dall'art. 255, comma 10, del D.Lgs, 267/2000, per i comuni e per le province in stato di dissesto finanziario l'amministrazione dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata compete all'Organo Straordinario di Liquidazione con gestione separata, nell'ambito della procedura straordinaria di liquidazione, con facoltà dell'Organo Straordinario di Liquidazione di definire anche in via transattiva le partite debitorie, sentiti i creditori;

DATO ATTO che la massa passiva accertata è quella definita ai sensi dell'art. 254 co. 3 del T.U.E.L. e che ad essa si farà fronte con la massa attiva definita dall'art. 255 del T.U.E.L.;

RITENUTO necessario ed opportuno, in ossequio al principio di trasparenza e buon andamento della Pubblica Amministrazione ed al fine di assicurare la *par condicio* tra i

creditori dell'Ente, individuare preventivamente i criteri per la definizione delle procedure transattive;

VISTI:

4. Il D. Lgs. 267/2000, nel testo vigente;
5. Decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1993, n. 378, contenente il regolamento recante norme sul risanamento finanziario degli enti locali;
6. Le circolari del Ministero dell'Interno n. 2\1/93 FL del 20 settembre 1993 e n. 28/97 FL del 14 novembre 1997;
7. L'art. 14 del decreto legge n. 113/2016 convertito con modifiche in legge 7 agosto 2016, n. 160, che attribuisce ai comuni richiedenti le risorse finanziarie disponibili per l'incremento della massa attiva della gestione liquidatoria degli enti locali in stato di dissesto;

Per i motivi di cui sopra

DELIBERA

Procedere alla determinazione dei criteri e delle procedure utili alla definizione transattiva dei debiti ed alla liquidazione della massa passiva mediante l'utilizzo delle risorse finanziarie disponibili, con le seguenti modalità e criteri:

1. I creditori lavoratori dipendenti dell'Ente saranno liquidati e pagati nella misura del 100%, in via prioritaria. Si darà inizio con i pagamenti riferiti a debiti da lavoro dipendenti totalmente ammessi alla massa passiva, in ordine cronologico di acquisizione delle istanze al protocollo, ovvero in unica data per tutti i creditori. Successivamente si procederà con i debiti da lavoro dipendente ammessi parzialmente alla massa passiva in ordine cronologico di acquisizione delle istanze al protocollo, ovvero in unica data per tutti i creditori. I predetti debiti saranno pagati solo previa acquisizione agli atti d'ufficio di apposita dichiarazione sottoscritta dal creditore, attestante di non avere più nulla a pretendere con riferimento ai crediti oggetto di pagamento maturati fino alla data del 31 dicembre 2020;
2. I creditori, non lavoratori dipendenti dell'Ente, che hanno presentato istanza di insinuazione alla massa passiva, saranno destinatari di una proposta di transazione, in base all'ordine cronologico di ricezione dell'istanza al protocollo dell'Ente;
3. I creditori, non lavoratori dipendenti dell'Ente, che non hanno presentato istanza di ammissione alla massa passiva (rilevazione debiti d'ufficio), saranno destinatari di una proposta di transazione, secondo l'ordine cronologico di acquisizione agli atti dell'O.S.L. della documentazione giustificativa della spesa, trasmessa dagli uffici competenti, successivamente ai creditori istanti;
4. Gli eventuali crediti vantati dal comune di Maniace (CT) nei confronti della gestione liquidatoria, saranno trattati per ultimi;
5. Per la definizione transattiva dei crediti vantati dagli istanti al 31.12.2020, sarà proposto ai creditori il pagamento nella misura unica del 60% dell'importo ritenuto ammissibile alla massa passiva, tenuto conto dell'entità presumibile delle risorse di cui potrà disporre il Commissario Straordinario di Liquidazione provenienti dal comune di Maniace, dalle alienazioni e da eventuali contributi ed anticipazioni di liquidità concesse dallo Stato. Fermo restando che i debiti derivanti da prestazioni di lavoro subordinato del personale dipendente dell'Ente saranno liquidati e pagati nella misura del 100%;
6. Il creditore sarà chiamato a transigere sul credito vantato, a mezzo PEC, Raccomandata o invito formale, nel limite dell'importo ritenuto ammissibile e dovrà formalizzare l'eventuale accettazione entro 30 giorni lavorativi dalla data di consegna della proposta transattiva. In sede di accettazione della proposta di transazione il creditore sottoscriverà espressa rinuncia ad ogni altra pretesa, compresi eventuali interessi, rivalutazioni ed altri oneri, nonché ad azioni legali in corso o future. Decorso infruttuosamente il termine di 30 giorni, si procederà all'accantonamento, così come disposto dall'art. 258, comma 4,

senza poter procedere all'erogazione di alcun acconto fino alla notifica del decreto ministeriale di approvazione del piano di estinzione;

7. Entro 30 giorni dall'avvenuta ricezione della dichiarazione di accettazione della proposta transattiva si provvederà alla liquidazione del credito oggetto di transazione ed al relativo pagamento, fatte salve le previste verifiche di regolarità contributive e fiscali del soggetto creditore e fatti salvi eventuali atti di cessione del credito. Il predetto termine di 30 giorni potrà essere superato solo per motivi attinenti l'acquisizione delle menzionate regolarità contributive e fiscali;
8. Per il pagamento dei creditori sarà prioritariamente utilizzata la somma proveniente dall'anticipazione di liquidità, qualora venisse concessa dallo Stato;
9. Disporre che i residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata saranno oggetto di gestione separata, nell'ambito della procedura straordinaria di liquidazione, anche in deroga al criterio cronologico di presentazione delle istanze di ammissione alla massa passiva;
10. Disporre che prima di effettuare il pagamento dei debiti, il Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente, verifichi ed attesti l'insussistenza di motivi ostativi al pagamento;
11. Trasmettere la presente deliberazione:
alla Commissione Straordinaria;
al Revisore dei Conti;
12. Dichiarare che la presente deliberazione è immediatamente esecutiva ai sensi di legge;
13. Disporre che la presente deliberazione venga pubblicata , a norma di legge:
- nell'Albo pretorio on-line del comune di Maniace;
- nell'apposita sezione dell'home page del sito istituzionale del comune di Maniace (CT), dedicato agli atti ed avvisi dell'O.S.L.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario Verbalizzante
S. Spatafora

Commissario Straordinaria di Liquidazione
D.ssa Mirella Portaro

Il sottoscritto Segretario comunale, attesta che la presente determinazione, in applicazione della L.R. 03/12/1991, n. 44, è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, in data 06.04.2022 sino al 21.04.2022.

Maniace, li 06.04.2022

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Antonio Maria Caputo
